

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 25 aprile 2022 — G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

(Causa C-281/22)

(2022/C 318/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrenti: G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

Altra parte: Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di indagini transfrontaliere, qualora occorra l'autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali, quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità.
- 2) Se l'esame debba tener conto del fatto che l'ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta positiva alla seconda questione, in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

⁽¹⁾ GU 2017, L 283, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 3 maggio 2022 — YQ, RJ/ Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-287/22)

(2022/C 318/33)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Parti

Parte attrice: YQ, RJ

Parte convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

Se alla luce del principio di effettività e di proporzionalità, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13⁽¹⁾ ostino ad un'interpretazione delle disposizioni nazionali o a una giurisprudenza nazionale ai sensi delle quali un giudice nazionale può, in particolare in ragione degli obblighi del consumatore di saldare i debiti con il professionista o della solida situazione economica del professionista, non accogliere l'istanza di un consumatore diretta all'adozione, da parte del giudice, di una misura provvisoria (conservativa) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento, dell'esecuzione del contratto che sarà presumibilmente dichiarato nullo in conseguenza dell'eliminazione delle clausole abusive dal suo contenuto.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU. 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 3 maggio 2022 — NOS-SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-290/22)

(2022/C 318/34)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: NOS-SGPS SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se una società di gestione di partecipazioni sociali con sede in Portogallo, soggetta alla disciplina del Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de dezembro (decreto-legge del 30 dicembre 1988, n. 495), il cui oggetto sociale prevede esclusivamente la gestione di partecipazioni sociali di altre società che non operano nel settore assicurativo, rientri nella nozione di ente finanziario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE⁽¹⁾ e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 maggio 2022 — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Carglass GmbH / FCA Italy SpA

(Causa C-296/22)

(2022/C 318/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Carglass GmbH

Resistente: FCA Italy SpA